

IL PROTOCOLLO D'INTESA REGIONI-UNCHEM

firmato a Perugia per l'attuazione delle leggi n. 142/90 e n. 97/94

PREMESSO

CHE la legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" stabilisce la concorrenza di Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali, per realizzare la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane ex art. 44 cost., quali finalità di premiente interesse nazionale;

CHE in particolare le Regioni e le Province autonome per lo sviluppo globale della montagna concorrono alla tutela e valorizzazione del proprio territorio montano mediante l'attuazione di interventi previsti in azioni organiche e coordinate riguardanti i profili territoriale, economico, sociale e culturale, e comprese nel quadro delle iniziative comunitarie europee fondate sul principio di sussidiarietà;

CHE la normativa evidenzia il ruolo centrale della programmazione economica per realizzare una politica omogenea per la montagna pur nella considerazione delle oggettive diversità territoriali e delle differenti condizioni legislative e finanziarie delle realtà regionali;

CHE le Comunità montane concorrono mediante i piani di sviluppo socioeconomico e le consultazioni previste dall'art. 4.6 della Carta Europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439;

CHE al fine di tenere in considerazione anche le esigenze dei territori montani, eventualmente non rientranti negli ambiti delle Comunità montane, è necessario recuperare la rilevanza di tutte le zone montane, disciplinando le modalità di partecipazione degli enti esponenti di tali territori alla politica dello sviluppo montano e individuando i meccanismi di coordinamento con le comunità medesime.

CONSIDERATA L'ESIGENZA

I — di una concertazione programmatica tra il livello regionale e quello locale per l'attuazione del quadro ordinamentale e funzionale rappresentato dalla "97", tenendo conto:

a) dei principi stabiliti dal grande processo di riforma delle Autonomie locali e in particolare dei compiti attribuiti al legislatore regionale dall'art. 3 della L. 142/90 per l'organizzazione e gestione del proprio assetto amministrativo territoriale;

b) della necessità di procedere al riordino delle Comunità montane ex art. 61 L. 142/90, allo scopo di promuovere nel migliore dei modi la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio

associato delle funzioni comunali, nonché la funzione di tutti o parte dei Comuni associati;

c) della evoluzione degli interventi della CEE, sempre più fondati sulla concreta programmazione degli obiettivi e dei progetti attribuiti alla responsabilità delle autorità pubbliche locali e, per quanto riguarda le zone montane, finalmente avviati alla definizione di una politica europea per la montagna;

d) della opportunità di stabilire uniformi linee di indirizzo operativo e di confronto con gli organismi comunitari europei e quelli statuali, nella definizione e presentazione degli strumenti programmatici di attuazione delle iniziative e dei provvedimenti loro spettanti;

e) della determinazione puntuale delle misure legislative e/o amministrative attribuite dalla L. 97/94 al livello regionale;

Il — di un'azione comune delle Regioni e dell'UNCHEM nei confronti dello stato per l'attribuzione di risorse sufficienti ad una concreta azione di sviluppo ed al raggiungimento degli obiettivi di crescita civile e sociale della montagna, sottolineando in particolare la necessità che venga congruamente finanziato il fondo nazionale per la montagna ex artt. 2 e 25 della legge n. 97/94, senza di che verrebbe vanificato il ruolo di stimolo allo sviluppo della montagna affidato alla stessa L. 97/94.

Tutto ciò premesso, considerato e fatto parte integrante della presente intesa,

TRA LE PARTI SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

A) la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e l'UNCHEM si impegnano ad una consultazione reciproca allo scopo di definire le linee di indirizzo operativo e di confronto con gli organismi statuali e comunitari europei, in attuazione della L. 97/94.

B) ciascuna Regione si impegna a dare attuazione alla L. 97/94, avvalendosi del contributo della corrispondente Delegazione regionale dell'UNCHEM in merito ai provvedimenti amministrativi e legislativi da emanare;

C) le materie che in particolare formeranno oggetto di confronto tra ciascuna Regione e la rispettiva Delegazione Unchem regionale sono:

1) il riordino delle Comunità montane ex art. 61, secondo comma della L. 142/90;

2) il contenuto del piano pluriennale

e il suo rapporto con la programmazione di livello superiore nonché i meccanismi tramite i quali le Comunità montane concorrono a quest'ultima;

3) gli strumenti per la definizione degli interventi speciali di cui alla L. 97/94 che costituiscono specifiche azioni progettuali da finanziare con il "Fondo speciale per la montagna";

4) gli interventi per i quali la L. 97/94 rinvia a provvedimenti regionali e in particolare:

a) il riordino della disciplina delle organizzazioni montane (v. art. 3);

b) gli interventi ambientali (v. art. 7);

c) le forme di gestione del patrimonio forestale (v. art. 9);

d) interventi contributivi per allacciamenti telefonici e potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati (v. art. 10);

e) l'esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici (v. art. 11);

f) la cassazione degli usi civici (v. art. 12);

g) l'agevolazione delle operazioni d'acquisto dei terreni (v. art. 13);

h) le direttive di indirizzo per il decentramento di attività e servizi (v. art. 14);

i) l'individuazione dei centri abitati per le agevolazioni ai piccoli imprenditori commerciali (v. art. 16);

l) gli incentivi alle pluriattività (v. art. 17);

m) gli incentivi per l'insediamento in zone montane (v. art. 19);

n) gli accordi di programma per un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei Comuni montani (v. art. 20);

o) le deroghe in materia di trasporti (v. art. 23);

p) l'organizzazione informatica e telematica (v. art. 24);

D) le Regioni, in applicazione dei principi fissati dalla Carta europea dell'autonomia locale, sono impegnate a riconoscere e promuovere la più ampia autonomia, sia politica, che organizzativa, che finanziaria, delle collettività locali.

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

**Il Presidente
Antonio Boccia**

*UNCHEM
Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti montani*

**Il Presidente
Guido Gonzi**